



ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"

via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 02.88444176 - 0288444172 - fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

[istitutotommasogrossi@yahoo.it](mailto:istitutotommasogrossi@yahoo.it)

[www.icgrossimilano.edu.it](http://www.icgrossimilano.edu.it)

Milano, 21 gennaio 2025

Circ. 114

Al personale  
Alle famiglie  
Agli alunni  
IC Grossi

**Oggetto: divieto di fumo**

Si ricorda che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche.

L'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, stabilisce quanto segue:

*"Il **divieto** di cui al comma 1 è esteso anche alle **aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie**: quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;*

***È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.**"*

Quindi, È VIETATO:

1. **fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne** (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto;
2. **utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto.**

Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra.

Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie. Le multe vanno da € 27,50 a € 275,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Si comunica, inoltre, che in base all'Ordinanza Comunale, dal 1° gennaio 2025 **il divieto di fumo in città** (per i prodotti del tabacco) **è esteso a tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico all'aperto**, incluse vie e strade, ad eccezione quindi delle aree isolate in cui è possibile rispettare la distanza di 10 metri da altre persone.

La Dirigente Scolastica  
Milena Sozzi

Firma omessa ai sensi art. 3 – D.Lgs. 39/93